

CAMERA DEI DEPUTATI N. 330

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, AMODDIO, BINI, BIONDELLI, BLAZINA, BRATTI, CAPODICASA, CARRA, CAUSI, CENNI, CHAOUKI, COCCIA, COPPOLA, COSCIA, DAL MORO, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, FEDI, FIANO, CINZIA MARIA FONTANA, GINOBLE, GIULIETTI, GNECCHI, GRASSI, LENZI, LODOLINI, MARTELLA, MOGNATO, NACCARATO, SALVATORE PICCOLO, ROSATO, RUBINATO, SANI, SERENI, TIDEI, TULLO, VELO, VENTRICELLI, VERINI, VILLECCO CALIPARI, ZAMPA

Modifiche al codice civile e al codice penale e altre disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di falsità nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, di autoriciclaggio, di scambio elettorale politico-mafioso, di delitti di frode fiscale, nonché per il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e nei rapporti tra privati

Presentata il 18 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La corruzione rappresenta un fenomeno in costante ascesa, un vero e proprio « freno a mano » tirato che soffoca la nostra economia e lo sviluppo del nostro Paese.

La crisi economica corre il rischio di fare da detonatore a una situazione che tende al collasso. Ogni anno oltre 60 miliardi di euro vengono « scippati » agli

italiani per colpa di un inadeguato sistema di prevenzione e repressione della corruzione. Un dato enorme, un vero e proprio cancro per la nostra economia che si trova penalizzata sia sui potenziali di crescita sia sul grado di competitività del Paese.

Per questo siamo convinti che su un tema come questo non ci possono essere ambiguità da parte della politica. Come

cittadini ci troviamo sulle spalle un'insopportabile «tassa» annuale di 1.500 euro a persona, che deve assolutamente essere eliminata. Liberandoci del cancro della corruzione, riusciremo anche ad aumentare la nostra capacità di attrazione di risorse e di investimenti dall'estero. Tra i fattori principali di questa tendenza all'espansione del fenomeno corruttivo (e più in generale dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) deve essere certamente annoverata la mancata percezione, nella collettività, del reale disvalore di tali reati e della loro incidenza sulla gestione della cosa pubblica, strettamente connessa alla debolezza di una pregnante cultura della legalità nel nostro Paese, accompagnata, e anzi consolidata, proprio da un'insufficiente e inadeguata azione di contrasto del fenomeno corruttivo in particolare.

Sebbene, infatti, sia stato ormai unanimemente riconosciuto in sede internazionale che la corruzione ostacola lo sviluppo economico e contrasta con i principi di buon governo e di etica della politica e che, specie se di livello sistemico, finisce con il costituire una minaccia per lo Stato di diritto, la democrazia, il principio di eguaglianza e la libera concorrenza, e nonostante le richieste sovranazionali di sanzioni proporzionate, adeguate e dissuasive nei confronti della corruzione, nel nostro Paese non è stata intrapresa, fino ad ora, un'azione di contrasto effettivamente efficace.

La lotta alla corruzione e ai reati che normalmente si pongono con essa in rapporto di interdipendenza funzionale (falso in scritture contabili, reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio) costituisce, invece, uno degli obiettivi politico-criminali prioritari a livello europeo e internazionale, tanto che le principali convenzioni in materia esprimono la preoccupazione per le conseguenze generate da pratiche corruttive diffuse: cattiva allocazione delle risorse pubbliche, alterazione delle regole della concorrenza, sistemi fiscali regressivi, riduzione degli investimenti diretti esteri.

Si tratta di fattori che sono in grado di esercitare una funzione frenante sullo sviluppo economico del Paese e che richiedono un adeguato mutamento del quadro normativo in materia, mutamento che appare tanto più urgente se solo si considera che quando la corruzione della pubblica amministrazione si salda con la criminalità organizzata essa può costituire uno strumento sicuro per la mafia, che può utilizzarlo per passare agevolmente dalla gestione dei mercati illegali alla gestione dei mercati legali.

Il testo che abbiamo votato nella scorsa legislatura, divenuto legge 6 novembre 2012, n. 190, come sappiamo è da considerare un risultato significativo, che ha fornito quantomeno un punto di partenza su cui lavorare per condurre un'efficace e speriamo definitiva lotta al fenomeno corruttivo.

L'approvazione della legge n. 190 del 2012 però ci ha consentito un cambio di passo, ci ha fornito la possibilità di adempiere agli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano oltre ad allinearci, finalmente, sotto vari aspetti, ai meccanismi di contrasto del fenomeno corruttivo già utilizzati nella maggior parte dei Paesi europei.

Ora è però necessario rendere questa legge più incisiva e completa: con la presente proposta intendiamo andare in questa direzione, utilizzando il lavoro da noi svolto nella scorsa legislatura, e che non ha potuto essere adeguatamente discusso e recepito in quanto il testo del Governo, come è noto, è stato approvato con il voto di fiducia.

Passando a illustrare i principali interventi della presente proposta di legge, all'articolo 6 sono previsti una maggiore efficacia delle pene accessorie, mediante la modifica degli articoli 32-ter e 32-quinquies del codice penale, un inasprimento del massimo della pena per la corruzione propria (articolo 319) e per la induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-*quater*), il traffico di influenze illecite (articolo 346-*bis*), l'abuso di ufficio (articolo 323), la previsione di una diminuzione della pena per chi si adopera

fattivamente collaborando con l'Autorità giudiziaria (323-bis), la reintroduzione della figura dell'incaricato di pubblico servizio tra i soggetti attivi del delitto di concussione (articolo 317), uno specifico correttivo sugli effetti dei tempi massimi di prescrizione per reati più gravi di corruzione (articolo 161), che consente di riequilibrare complessivamente il sistema, adeguandolo alle indicazioni che più volte sono state oggetto di raccomandazione da parte del GRECO (Groupe d'États contre la corruption del Consiglio d'Europa).

L'articolo 7 interviene invece modificando l'articolo 2635 del codice civile, ai fini della riscrittura della corruzione tra privati come reato di pericolo e non di danno, con la conseguente eliminazione della punibilità a querela.

Gli articoli da 1 a 4, mediante il sostanziale ripristino della punibilità del falso in bilancio, mirano a garantire il rispetto delle regole di trasparenza e a favorire la libera concorrenza.

Anche alla luce della crisi dei mercati internazionali la normativa penale in materia societaria deve essere rivista: la correttezza di tale normativa rappresenta un presupposto indefettibile per garantire la trasparenza delle vicende societarie e, quindi, l'affidamento dei terzi relativamente all'andamento delle società. Le modifiche del 2002 al diritto penale commerciale hanno pregiudicato in maniera gravissima l'affidamento dei terzi, facendo venir meno la trasparenza dei bilanci delle società. Anche quello che sta accadendo negli Stati uniti in relazione alla revisione della normativa sul falso in bilancio in un'ottica più rigorosa dovrebbe essere un monito per il legislatore italiano riguardo all'opportunità di modificare una disciplina che, come ha dimostrato la sua applicazione concreta, è sicuramente troppo blanda e crea sacche di impunità che non fanno altro che alimentare il malaffare.

Con la nostra proposta viene riformulata integralmente la disciplina del falso in bilancio, attraverso la sostituzione degli articoli 2621 (False comunicazioni sociali) e 2622 (False comunicazioni sociali in

danno della società, dei soci o dei creditori) del codice civile.

Le disposizioni vigenti prevedono, a seconda che sussista o meno un danno patrimoniale ai soci, ai creditori o alla società, un delitto (punito, nella fattispecie semplice, con la reclusione da sei mesi a tre anni) o una contravvenzione (punita con l'arresto fino a un anno).

I principali elementi di novità da noi proposte con l'articolo 2621 del codice civile sono i seguenti: le false comunicazioni sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, tornano a essere un delitto, punibile con la pena della reclusione (da uno a cinque anni), e la fattispecie viene configurata come reato di pericolo, perseguibile di ufficio; l'esistenza di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sociali costituisce circostanza aggravante, da cui deriva l'aumento di pena qualificato; viene punita l'esposizione fraudolenta oltre che dei fatti, anche di informazioni mendaci sulla situazione economico-patrimoniale della società o del gruppo (attualmente sono punite solo l'esposizione di fatti materiali e l'omissione delle informazioni).

L'intervento riformatore, poi, si fa carico di mettere a punto una formula rispettosa dell'esigenza di mantenere al di fuori dell'ambito di rilevanza penale quelle difformità sostanzialmente irrilevanti, in quanto inidonee a generare nel destinatario della comunicazione un inganno in ordine alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società. In questo senso si è fatto ricorso alla formula « in modo concretamente idoneo a indurre in inganno ».

Con l'articolo 5 viene prevista l'introduzione del reato di autoriciclaggio nell'ordinamento italiano.

Si tratta di dotarsi, finalmente, di uno strumento necessario al fine di potenziare e di rendere maggiormente efficace il contrasto al crimine organizzato, conformando il nostro ordinamento alle indicazioni contenute nelle direttive europee urgenti in materia (in particolare la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, e la

direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 4 agosto 2006), nonché nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e ratificata ai sensi della legge 16 marzo 2006, n. 146.

Attualmente il codice penale (articolo 648-*bis*) punisce il reato di riciclaggio individuandolo come l'attività posta in essere da chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il riciclaggio è, quindi, escluso (cosiddetta clausola di riserva) nel caso in cui il suo autore abbia concorso nel reato da cui il denaro, i beni e le utilità derivano. Non ci deve essere, quindi, coincidenza tra l'autore del delitto di cui all'articolo 648-*bis* e l'autore del reato presupposto dove, per reato presupposto, si intende il delitto non colposo da cui provengono il denaro, i beni e le altre utilità o gli altri vantaggi economici. Oggi l'autoriciclaggio non costituisce dunque un'autonoma fattispecie penale sulla base dell'assunto di teoria generale secondo cui l'utilizzazione dei beni di provenienza illecita da parte degli stessi che hanno partecipato alla realizzazione del reato presupposto rappresenta la continuazione della condotta criminosa di quest'ultimo reato. In sostanza l'offensività della condotta di autoriciclaggio sarebbe di per sé già punita nel momento in cui viene punita la condotta dalla quale è scaturito l'arricchimento. Ci troveremmo quindi in un caso di applicazione del principio del *ne bis in idem*, secondo il quale non si può essere puniti due volte per lo stesso fatto, sulla base di una logica riconducibile all'idea di consunzione. In questa ottica il reato di riciclaggio può essere commesso solo da colui che sia del tutto estraneo al fatto di reato che ha determinato l'arricchimento illecito.

La repressione del fatto antecedente esaurirebbe il disvalore complessivo e il relativo bisogno di sanzione, posto che il

fatto successivo rappresenta un normale sviluppo della condotta precedente.

Ciò significa, come hanno sottolineato in varie occasioni magistrati che combattono in prima linea la mafia, che « i mafiosi ai quali viene imputato il reato di cui all'articolo 416-*bis* codice penale e tutti gli altri reati produttivi di profitto, dalle estorsioni al traffico di stupefacenti alla manipolazione degli appalti eccetera, non possono essere incriminati anche per i reati di riciclaggio. Per tali reati possono essere incriminati solo coloro che per conto dei mafiosi effettuano le operazioni di riciclaggio. [...] Ma ciò avviene solo in teoria, perché nella maggior parte dei casi non sono punibili per riciclaggio neanche i riciclatori. Ciò in quanto la criminalità mafiosa ed organizzata in genere tende ad avvalersi per il riciclaggio di persone che hanno un rapporto stabile nel tempo con l'organizzazione ».

Non si può inoltre non tenere conto della sanzionabilità dell'autoriciclaggio dal punto di vista penale in altri ordinamenti, fra i quali quello spagnolo, francese, oltre che negli Stati Uniti d'America e in Svizzera.

Sotto il profilo internazionale vi è infatti una ampia convergenza sia livello europeo che globale a favore dell'introduzione del reato di autoriciclaggio.

Va, poi, ricordato come l'incriminazione dell'autoriciclaggio sia prevista dalla Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione del 1999, recentemente ratificata dall'Italia ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110. L'articolo 13 della Convenzione stabilisce, infatti, che gli Stati-parti adottano le misure legislative necessarie per prevedere come reato secondo la propria legge interna gli illeciti indicati dall'articolo 6, lettere *a*) e *b*) (tra cui l'autoriciclaggio), della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990 (ratificata dall'Italia ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328).

Analoga previsione è contenuta nell'articolo 6 della già citata Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

Nello stesso senso deve essere richiamata la Raccomandazione del 2005 del Fondo monetario internazionale: in particolare, il Fondo monetario internazionale suggerì all'Italia di introdurre il reato di autoriciclaggio allineandosi alla legislazione dei Paesi di *common law* (Stati Uniti; Canada, Inghilterra e Australia) nonché di alcuni Stati europei quali la Spagna, il Portogallo e la Svizzera.

Ancora, esplicitamente, la risoluzione sulla criminalità organizzata nell'Unione europea, approvata dal Parlamento europeo il 25 ottobre 2011, oltre a prevedere l'eventuale punibilità del riciclaggio a titolo colposo, chiede agli Stati membri « di inserire come obbligatoria [...] la penalizzazione del cosiddetto autoriciclaggio, ovvero il riciclaggio di denaro di provenienza illecita compiuto dallo stesso soggetto che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita » (raccomandazione 41).

Non solo a livello internazionale è stata segnalata l'esigenza di introdurre in Italia il reato di autoriciclaggio: nell'audizione dinanzi alla Commissione parlamentare antimafia del 22 luglio 2009, il Governatore della Banca d'Italia Draghi ha ribadito la necessità di introdurre il reato di autoriciclaggio.

Il Governatore Draghi fu chiarissimo, rilevando che « secondo la nostra legge penale l'autore del reato presupposto non può essere punito anche per riciclaggio. La positiva esperienza di altri Paesi, richiamata anche nel 2005 dal Fondo Monetario Internazionale, suggerirebbe di allineare la nozione penale a quella amministrativa, introducendo il reato di « autoriciclaggio ». Questa esigenza è stata ribadita il 14 settembre 2011 dal dottor Luigi Donato, Capo del servizio rapporti esterni e affari generali di vigilanza della Banca d'Italia, in occasione dell'audizione svolta dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia nell'ambito dell'esame del cosiddetto disegno di legge « anticorruzione ».

Quello toccato dal Governatore Draghi è un altro punto molto importante del quale non possiamo non tener conto: l'autoriciclaggio non rappresenterebbe una novità assoluta per il nostro ordinamento. Dal

punto di vista amministrativo, per usare la stessa formula utilizzata dal Governatore, l'autoriciclaggio è un fenomeno già conosciuto dal legislatore italiano. Il decreto legislativo n. 231 del 2007, recante l'attuazione delle direttive 2006/70/CE e 2005/60/CE, concernenti la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, all'articolo 2 (Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto), non contiene nessun riferimento al fatto che la condotta non debba essere stata compiuta dall'autore del reato presupposto, per cui gli intermediari finanziari e non finanziari (notai, avvocati, agenti immobiliari) debbono segnalare alle autorità preposte le operazioni sospette anche in riferimento a quelle poste in essere dall'autore del reato presupposto. Per questa ragione secondo la Banca d'Italia occorre allineare la nozione penale di riciclaggio a quella amministrativa, che comprende anche l'autoriciclaggio.

Si tratta, quindi, di una definizione ampia che estende l'ambito degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia. Sostanzialmente, divenendo superfluo il problema dell'estraneità del cliente rispetto all'origine delittuosa dei capitali riciclati, gli intermediari sono tenuti a segnalare le operazioni sospette anche quando è il cliente stesso a essere sospettato di aver commesso il reato presupposto (autoriciclaggio). In tal senso va anche la circolare del Corpo della guardia di finanza n. 81 del 18 agosto 2008, secondo la quale la segnalazione di operazione sospetta deve essere effettuata anche in riferimento alle operazioni poste in essere dall'autore del reato presupposto, ovvero anche in caso di autoriciclaggio.

Si rammenta, inoltre, che al tema del riciclaggio è dedicata la circolare dell'Associazione bancaria italiana n. 2 del 5 febbraio 2009, « Aggiornamento delle Linee guida ABI ex decreto legislativo n. 231/2001 per i reati in materia di "riciclaggio": approfondimento sulle fatti-

specie di reato richiamate dall'articolo 25-*octies*. I delitti di ricettazione (articolo 648 c.p.), riciclaggio (articolo 648-*bis* c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-*ter* c.p.)». Peraltro l'articolo 63, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, aggiungendo un articolo 25-*octies* al decreto legislativo n. 231 del 2001, ha integrato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, escludendo, tuttavia, tale responsabilità in caso di autoriciclaggio. Per l'articolo 25-*octies*, i reati presupposti, rilevanti ai sensi della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, sono quelli descritti nelle fattispecie di cui ai citati articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, in cui non è attualmente previsto l'autoriciclaggio.

Nella Relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione antimafia (Doc. XXIII, n. 9, della XVI legislatura), approvata dalla Commissione il 25 gennaio 2012, riferendosi alla non sanzionabilità dell'autoriciclaggio, si legge: «Non v'è chi non veda quanto illogica e foriera di gravi conseguenze sia sul piano pratico e della lotta alle mafie simile esclusione di sanzionabilità, tanto più se si considera che un conto è l'impiego nei consumi ordinari delle somme provenienti dal reato, altro è il sistematico ricorso a pratiche od operazioni finanziarie finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei capitali. Trattasi all'evidenza di un *quid pluris* bisognevole di punizione, senza timore alcuno di incorrere in una duplicità di sanzione per un preteso *post factum* non punibile».

Audito presso la stessa Commissione antimafia il 17 marzo 2009, l'allora Procuratore nazionale antimafia Piero Grasso aveva affermato: «In merito alla volontà di perseguire l'economia criminale, sono stato ridimensionato nelle mie valutazioni dal fatto che è stata bloccata la norma sull'autoriciclaggio che consentiva l'incriminazione per riciclaggio di un soggetto che commette un reato e che, dopo averlo commesso, continua nell'attività di inquinamento dell'economia riciclando e occultando il profitto illecito. È una norma

ormai adottata da molti Paesi europei. Sarebbe stato sufficiente eliminare dall'articolo 648-*bis* del codice penale l'inciso "fuori dai casi di concorso nel reato" per avere la possibilità di avviare un'indagine nei confronti di chi ha commesso il reato che ha generato proventi illeciti e li ricicla. Oggi non possiamo fare nemmeno questo, perché l'unico soggetto da cui si può partire per vedere se interviene il reato di riciclaggio è certamente un imputato di criminalità organizzata, noi però non possiamo muoverci. Come si fa a pretendere che si possa inseguire il denaro illecito, il denaro sporco, se non si può nemmeno avviare un'indagine in una certa direzione dopo l'accertamento di una responsabilità? [...] Io sostengo che si tratta di un *post delictum* ma che, al tempo stesso, è un altro *delictum*, un secondo reato. L'imputato può anche impiegare i proventi illeciti per consumarli, ma se questi vengono investiti in tutto o in parte inquinando l'economia in quanto si tratta di danaro a costo zero, si compie un reato che deve essere punito. Tutta l'Europa l'ha capito ma noi continuiamo a sostenere che si tratta di un *post delictum*, peraltro in una volontà comune, *bipartisan*, nonostante la Banca d'Italia, la Guardia di finanza, la Direzione nazionale antimafia e la precedente Commissione antimafia abbiano sostenuto l'opportunità della disposizione di modifica della norma».

Sul punto è intervenuto anche il Consiglio superiore della magistratura, in occasione del recentissimo parere del 24 ottobre 2012 sul disegno di legge «anticorruzione» affermando che «deve essere segnalata l'opportunità di una norma che punisca il cosiddetto "auto riciclaggio", e cioè il reimpiego e la reimmissione sul mercato di risorse provenienti da reato da parte di chi lo abbia commesso. Tale condotta costituisce infatti uno dei principali canali di occultamento dei proventi delittuosi, in particolare del crimine organizzato, dei reati economici e di corruzione. In assenza di sanzione autonoma di essa, si priva l'ordinamento di uno strumento utile ad impedire — a valle della corruzione — la concretizzazione ultima

del vantaggio patrimoniale conseguito con l'attività illecita ».

Nella XVI legislatura, tra gli atti di indirizzo che hanno impegnato il Governo in merito all'introduzione della fattispecie di autoriciclaggio nell'ordinamento, si ricordano alla Camera due ordini del giorno Garavini — il primo (9/03638/163), accolto dal Governo previa riformulazione (« impegna il Governo a valutare l'opportunità di ») nella seduta del 28 luglio 2010, in occasione dell'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica); il secondo (9/04612/127), approvato dall'Assemblea il 14 settembre 2011, in occasione dell'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari) — nonché altri tre ordini del giorno: 9/3290-A/19 (Barbato), 9/3290-A/13 (Granata), 9/03290-A/005 (Orlando), tutti accolti dal Governo nella seduta del 27 maggio 2010, in occasione dell'approvazione del Piano straordinario contro le mafie; e un ordine del giorno 9/4434-A/30 (Zazzera), accolto dal Governo nella seduta del 14 giugno 2012, in occasione dell'approvazione in prima lettura del disegno di legge « anticorruzione ».

Con la presente proposta di legge si intende dunque colmare una rilevante lacuna del nostro sistema penale, in materia di delitti contro il patrimonio (e oggi contro l'ordine economico), al fine di potenziare e di rendere maggiormente efficace il contrasto al crimine organizzato. Oggi è necessario operare perché sia cancellata la provenienza illecita di utilità economiche da impiegare in lecite transazioni di mercato che caratterizza, difatti, principalmente l'agire delle organizzazioni criminali, in particolare di quelle mafiose o di tipo mafioso, rendendole molto vicine

all'impresa, sia nella struttura delle proprie articolazioni sia nelle strategie di medio e lungo termine.

La dimensione economica consente, quindi, di ritagliare nel panorama diversificato dell'agire criminale in forma associata condotte che costituiscono manifestazioni non solo della finalità di accumulare ricchezze realizzando reati, ma anche dell'obiettivo di rafforzare e di espandere l'organizzazione acquisendo posizioni di potere in seno al tessuto economico del Paese, inquinando, condizionando e strozzando l'economia sana. Ciò comporta la necessità di adeguare prontamente gli strumenti normativi, per rafforzare e per rendere maggiormente efficace l'azione di contrasto al crimine e in particolare al crimine organizzato.

Si segnala poi l'articolo 9 che, con un intervento di significativo impatto, prevede di estendere la responsabilità da reato degli enti ai reati tributari, colmando così una lacuna ingiustificabile sul terreno politico-criminale (si evidenzia, tra l'altro, che i reati tributari si atteggiavano spesso come strumentali alla consumazione del reato di corruzione: si pensi al reato di false fatturazioni, funzionale alla creazione di provvista extracontabile destinata a integrare una « tangente »). Sul piano della « dosimetria » sanzionatoria, sono state previste le sanzioni pecuniarie più gravi, unitamente alle sanzioni interdittive, per i delitti che presentano l'elemento costitutivo della « fraudolenza » o dell'« occultamento o della distruzione »: dunque, gli illeciti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10-*bis* e 10-*ter* del decreto legislativo n. 74 del 2000, recante nuova disciplina dei reati tributari.

Infine, l'articolo 10 prevede la modifica dell'416-*ter* del codice penale (scambio elettorale politico mafioso), con l'inserimento del riferimento a « qualunque altra utilità » in alternativa a quello all'erogazione di denaro quale corrispettivo della promessa di voto.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA
DI SOCIETÀ E CONSORZI

ART. 1.

*(Modifica dell'articolo 2621
del codice civile).*

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2621. — *(False comunicazioni sociali)*. — Fuori dei casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in inganno i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni ».

ART. 2.

*(Modifica dell'articolo 2622
del codice civile).*

1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2621. — *(False comunicazioni nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari)* — Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci

e i liquidatori di società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in inganno i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.

La punibilità per i fatti previsti dal primo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi ».

ART. 3.

(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).

1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2622-bis. — *(Circostanza aggravante).* — Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società, la pena è aumentata fino alla metà ».

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, consapevolmente attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria

della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un grave danno alla società, all'ente o al soggetto sottoposto a revisione, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata ».

CAPO II

INTRODUZIONE DEL REATO DI AUTORICICLAGGIO

ART. 5.

(Modifiche agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, in materia di riciclaggio e di impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: « Fuori dei casi di concorso nel reato, » sono soppresse;

b) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: « dei casi di concorso nel reato e » sono soppresse.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E TRA PRIVATI

ART. 6.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) all'articolo 32-*quinquies*, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

c) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: « articolo 99, secondo comma, » sono inserite le seguenti: « nonché per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322 e 322-*bis*, »;

d) all'articolo 317, dopo le parole: « pubblico ufficiale » sono inserite le seguenti: « o l'incaricato di pubblico servizio »;

e) all'articolo 319, le parole: « otto anni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci anni ».

f) all'articolo 319-*quater*:

1) al primo comma, le parole: « da tre a otto » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro a dieci »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità per ottenere o per aver ottenuto un ingiusto vantaggio è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni »;

g) dopo l'articolo 322-*ter* è inserito il seguente:

« ART. 322-*quater*. — (*Riparazione pecuniaria*). — Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 322-*bis*, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-*ter*, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando pregiudicato il diritto al risarcimento del danno »;

h) all'articolo 323, primo comma, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

i) all'articolo 323-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 321, 322 e 322-*bis*, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà »;

l) all'articolo 346-*bis*, primo comma, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

ART. 7.

(Modifiche all'articolo 2635 del codice civile).

1. All'articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori nonché coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione dei loro doveri, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni »;

b) il secondo e il quinto comma sono abrogati;

c) al terzo comma, le parole: « e nel secondo » sono soppresse.

ART. 8.

(Modifiche all'articolo 110 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

1. All'articolo 110, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo le parole: « e successive modificazioni, » sono inserite le seguenti: « nonché per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis del codice penale »;

b) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis del codice penale ».

ART. 9.

(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« ART. 25-terdecies. — (Reati tributari) —
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, si applica la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

ART. 10.

*(Modifica dell'articolo 416-ter
del codice penale).*

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 416-ter. — *(Scambio elettorale politico-mafioso)*. — La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene, o si adopera per far ottenere, la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati ».

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0003791